



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge: "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (collegato alla legge di stabilità 2016).

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 28/cv del 25 febbraio 2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 25 febbraio 2016;

VISTO l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevede alla lettera a), n. 1 che la Conferenza Unificata debba esprimere parere sul disegno di legge finanziaria (ora legge di stabilità) e sui disegni di legge collegati;

VISTO l'articolo 2, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che, quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono consultazione preventiva, la Conferenza Stato-Regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

VISTA la nota DAGL n. 0001411 del 5 febbraio 2016 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 gennaio 2016, provvedimento diramato alle Regioni e agli Enti locali il 9 febbraio 2016;

CONSIDERATO che, l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza dell'11 febbraio 2016, è stato rinviato per approfondimenti richiesti dall'ANCI e dall'UPI;

CONSIDERATO che, peraltro, nel corso della medesima seduta, le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di una modifica dell'articolo 6 concernente "Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione";

CONSIDERATO altresì che, successivamente, l'ANCI e l'UPI, per le vie brevi, hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento dell'emendamento formulato dalle Regioni.

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno consegnato un documento (All.A), nel quale hanno espresso parere favorevole, condizionato ad una modifica dell'articolo 6 volta a garantire risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove competenze attribuite ai Centri per l'Impiego, salvaguardando l'autonomia organizzativa delle Regioni nel fornire i servizi nell'ambito dei percorsi di politica attiva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento dell'emendamento proposto dalle Regioni;
- l'UPI ha, altresì, evidenziato la questione relativa alla difficile situazione, dal punto di vista finanziario e del personale impiegato, in cui versano i Centri per l'impiego a seguito del processo di riordino delle Province e delle funzioni connesse alle politiche del lavoro; al riguardo, ha rappresentato l'urgenza di affrontare il problema con uno specifico punto da iscrivere all'ordine del giorno di una prossima seduta di questa Conferenza;

CONSIDERATO che il Governo, nel fornire alcuni chiarimenti in merito a quanto dispone l'articolo 6 del provvedimento, ha preso atto della proposta formulata dalle Regioni e dagli Enti locali, assicurando, altresì, la disponibilità ad affrontare il tema proposto dall'UPI in sede di Conferenza Unificata successivamente ad una riunione dell'Osservatorio nazionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 che sarà convocata in tempi brevi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge: "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (collegato alla legge di stabilità 2016), trasmesso, con nota DAGL n. 0001411 del 5 febbraio 2016, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa e del documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Naddeo

S. Di Quattro



Il Presidente
On.le Avv. Enrico Costa

[Handwritten signature]

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**
16/15/CU3/C9**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE "MISURE PER LA TUTELA DEL LAVORO
AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE E MISURE VOLTE A FAVORIRE
L'ARTICOLAZIONE FLESSIBILE NEI TEMPI E NEI LUOGHI DEL LAVORO
SUBORDINATO" (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016)*****Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'evidenziare la estrema ristrettezza dei tempi avuti a disposizione per l'esame del DDL, condivide le finalità del provvedimento e in particolare la volontà di introdurre misure a tutela del lavoro autonomo.

Rileva, tuttavia, che l'**articolo 6**, prevedendo che i Centri per l'impiego e gli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, vada ad attribuire ai Centri per l'impiego ulteriori funzioni, che si aggiungono a quelle già previste dal Jobs Act. Tutto ciò, tra l'altro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si rileva altresì che l'**articolo 7**, comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche **attraverso gli sportelli di cui all'art 6 comma 1** e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pur ritenendo plausibile che i centri per l'impiego erogino servizi anche ai lavoratori autonomi, non risulta sostenibile che si attivi uno sportello dedicato in ogni sede aperta al pubblico, senza alcun onere aggiuntivo.

Al riguardo, non si può che ribadire la difficile situazione, anche finanziaria, in cui versano i Centri per l'impiego, a seguito del processo di riordino delle Province e dei numerosi servizi che gli stessi sono chiamati a svolgere, in attuazione intervenute modifiche normative apportate dalla Legge n. 183 del 2014 e dai relativi decreti attuativi.

Si suggerisce inoltre l'opportunità di prevedere una fase transitoria della norma in quanto l'**articolo 22** del DDL prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione.

La Conferenza esprime, pertanto, parere favorevole condizionato ad una modifica dell'articolo 6, volta a garantire risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove competenze attribuite ai Centri per l'impiego, salvaguardando l'autonomia organizzativa delle Regioni nel fornire il servizio, nell'ambito dei percorsi di politica attiva di cui all'articolo 18 del D. Lgs. 150/2015.

Roma, 25 febbraio 2016